

## IN TEMA DI RESPONSABILITÀ DI UN ENTE A NORMA DEL DECRETO 231/2001 PER UN REATO COMMESSO DA UN SUO ESPONENTE, AI FINI DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ DEL MODELLO ORGANIZZATIVO, IL GIUDICE DEVE VERIFICARE SE L'OSSERVANZA DELLO STESSO MODELLO AVREBBE ELIMINATO O RIDOTTO IL RISCHIO DI COMMISSIONE DI UN ILLECITO DELLA STESSA SPECIE DI QUELLO VERIFICATOSI

La Cassazione Penale, con la sentenza 21640 del 19 maggio 2023, ha ribadito il principio di diritto per il quale la responsabilità dell'ente non è fondata su un'estensione, più o meno automatica, della responsabilità individuale (del manager che ha agito a vantaggio o nell'interesse della società amministrata) allo stesso ente, ma sulla dimostrazione di una difettosa organizzazione dell'ente (la c.d. colpa in organizzazione), in applicazione dello schema legale dell'attribuzione di responsabilità mediante l'analisi del Modello Organizzativo 231. L'illecito dell'ente, infatti, pur se connesso necessariamente al reato commesso dall'autore materiale, è caratterizzato da un'autonoma configurazione giuridica basata, appunto, sul deficit organizzativo «colpevole» (carenze del Modello Organizzativo 231 o della sua applicazione all'interno dell'ente), che ha reso possibile la realizzazione di quel reato.

La recente sentenza si colloca nel solco della decisione assunta dalla stessa Cassazione Penale nel noto contenzioso Impregilo (sentenza 23401 dell'11 novembre 2021), che aveva escluso la responsabilità della società dopo aver accertato l'adeguatezza del Modello Organizzativo 231, nel caso di un reato commesso da un suo dirigente di vertice mediante l'elusione fraudolenta dello stesso Modello.

In applicazione di tale principio il giudice di merito chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità dell'ente dovrà adottare il criterio della c.d. «prognosi postuma», proprio dell'imputazione della responsabilità per colpa, ponendosi idealmente nel momento in cui il reato è stato commesso e verificando se il rispetto del Modello Organizzativo 231 (cioè il «comportamento alternativo lecito») avrebbe soppresso o almeno ridotto il rischio di commettere reati dello stesso tipo di quello nei fatti verificatosi.

Inoltre, è necessario che l'anzidetta colpa in organizzazione abbia avuto un'incidenza causale rispetto alla commissione del reato: pertanto il Giudice di merito, per affermare la responsabilità dell'ente, dovrà, oltre che valutare il deficit di auto-organizzazione, cioè la carenza di un idoneo complesso di regole e presidi di controllo interno adottati dall'ente mediante il Modello Organizzativo 231, accertare anche la sussistenza del nesso che intercorre tra la carenza organizzativa (mancato rispetto/applicazione del Modello) e il fatto-reato.

Dovrà in sostanza essere accertato che, se il Modello idoneo fosse stato rispettato e applicato, l'illecito non si sarebbe verificato.